

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Escursionisti Appennino Paolano"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Escursionisti Appennino Paolano" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'associazione ha attualmente sede legale nel comune di Paola (CS), in via Melissa II Traversa n. 3.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea e senza modificazione statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"Escursionisti Appennino Paolano" è un'associazione che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione ha lo scopo di promuovere attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, del tempo libero e sportive di seguito elencate:

1. La pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
2. La protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;
3. La tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
4. Le attività sportive dilettantistiche legate all'ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;

5. Il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;
6. La conoscenza delle montagne calabresi con la loro ricchezza paesaggistica e floro-faunistica;
7. Promuovere giornate ecologiche, escursioni, passeggiate, campeggi ed iniziative similari;
8. Promuovere, realizzare e/o gestire strutture culturali, ricreative, sportive, recettive e di informazione finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
9. Promuovere scambi socioculturali ed attivare collaborazioni tra associazioni ed altre realtà, private e pubbliche, che perseguono le stesse finalità;
10. Attivare rapporti di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con gli Enti Locali e tutte le istituzioni operanti nel territorio.

L'associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle sue finalità.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, previo inoltramento di domanda scritta sulla quale si esprime il Consiglio Direttivo, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, possono essere:

1. **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
2. **Soci Ordinari:** le persone fisiche che, versando una specifica quota, aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. **Soci Onorari:** le persone fisiche, giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
4. **Soci Sostenitori o Promotori:** tutti coloro i quali contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

1. Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dal mancato versamento della quota sociale annuale. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
2. Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

3. Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
4. Decesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio Sindacale (qualora eletto);

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante invito a ciascun Socio prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e la data dove verrà svolta l'assemblea e l'ordine del giorno.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione, o da un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. L'Assemblea ordinaria esamina l'attività del Consiglio Direttivo; approva il rendiconto annuale consuntivo e la destinazione degli eventuali utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali; determina l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione e procede ogni tre anni all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale (qualora previsto); delibera su quanto ad essa viene demandato.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo competono inoltre tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; stabilire le quote annuali dovute dai soci, la predisposizione del bilancio dell'associazione che poi sarà sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri e/o Soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà a maggioranza ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 11

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, anche quelli ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali, a lungo e medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia e funzionalità;
- Emanare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'associazione.

IL VICEPRESIDENTE

Articolo 12

Il vicepresidente sostituisce il presidente per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente stesso.

IL SEGRETARIO

Articolo 13

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

IL TESORIERE

Articolo 14

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

Cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO SINDACALE

(Qualora eletto)

Articolo 15

Il Collegio Sindacale dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato della associazione, il tutto per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

Le risorse economiche, per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione e per il conseguimento degli scopi ai quali essa è rivolta, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

SCIoglimento

Articolo 18

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 19

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della normativa specifica vigente in materia di associazioni.